

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA
IN MATERIA DI LIBERTÀ RELIGIOSA E DI COSCIENZA

SEGNALAZIONI

Giuramento:

Sent. n. 334 del 1996 (Ferri; Zagrebelsky): giuramento decisorio nel processo civile (art. 238 c.p.c.).

Obiezione di coscienza:

Ord. n. 183 del 1996 (Ferri; Zagrebelsky): Obiezione di coscienza —rifiuto totale di prestare il servizio militare— ripetuta sottoponibilità a procedimento penale (art. 8, comma terzo, della legge 15 dicembre 1972, n. 772).

Sent. n. 31 del 1997 (Granata; Zagrebelsky): giudizio di ammissibilità del referendum sulla legge recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (legge 15 dicembre 1972, n. 772).

Sent. n. 43 del 1997 (Granata; Zagrebelsky): obiezione di coscienza —rifiuto totale di prestare il servizio militare— ripetuta sottoponibilità a procedimento penale (art. 8, comma terzo, della legge 15 dicembre 1972, n. 772).

Trattamento fiscale delle confessioni ed associazioni religiose:

Sent. n. 235 del 1997 (Granata; Zagrebelsky): esenzione dall'INVIM decennale degli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero (art. 8, terzo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, ed art. 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222).

GIURAMENTO

Sent. n. 334 del 1996 (Ferri; Zagrebelsky): giuramento decisorio nel processo civile (art. 238 c.p.c.)

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2, 3 e 19 Cost., l'art. 238, comma 2, cod. proc. civ., limitatamente alle parole «davanti a Dio e agli uomini» e l'art. 238, comma 1, seconda proposizione, cod. proc. civ., limitatamente alle parole «religiosa e», in quanto — posto che gli artt. 2, 3 e 19 Cost. garantiscono

come diritto la libertà di coscienza in relazione all'esperienza religiosa; che tale diritto, sotto il profilo giuridico—costituzionale, rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2; che esso spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici, e comporta la conseguenza, valida nei confronti degli uni e degli altri, che in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere l'oggetto di prescrizioni derivanti dall'ordinamento giuridico dello Stato; che qualunque atto di significato religioso (anche il più doveroso dal punto di vista di una religione e delle sue istituzioni) rappresenta sempre, per lo Stato, esercizio della libertà dei propri cittadini, che, come tale non può essere oggetto di una sua prescrizione obbligatoria, indipendentemente dall'irrelevante circostanza che il suo contenuto sia conforme, estraneo o contrastante rispetto alla coscienza religiosa individuale; che alla configurazione costituzionale del diritto individuale di libertà di coscienza nell'ambito della religione e alla distinzione dell'«ordine» delle questioni civili da quello dell'esperienza religiosa corrisponde, rispetto all'ordinamento giuridico dello Stato e delle sue istituzioni, il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia dei propri precetti; e che il giuramento è certamente atto avente significato religioso — il giuramento «decisorio», così come disciplinato dall'art. 238 cod. proc. civ., viola sia la libertà di coscienza in materia di religione (laddove esso, pur non essendo propriamente imposto dalla legge, è comunque oggetto di una prescrizione legale alla quale la parte si trova sottoposta con conseguenze negative), sia la distinzione, imposta dal fondamentale principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato, tra l'«ordine» delle questioni civili e l'«ordine» delle questioni religiose (laddove dalle norme impugnate deriva un'inammissibile commistione tra i due ordini, rappresentata dal fatto che un'obbligazione di natura religiosa e il vincolo che ne deriva nel relativo ambito sono imposti per un fine probatorio proprio dell'ordinamento processuale dello Stato; con la conseguenza che, siccome la libertà di coscienza di chi sia chiamato a prestare il giuramento previsto dall'art. 238, comma 2, cod. proc. civ. comporta che la determinazione del contenuto di valore che essa implica sia lasciata alla coscienza, la dichiarazione di incostituzionalità del riferimento alla responsabilità che si assume davanti a Dio deve estendersi anche al riferimento alla responsabilità davanti agli uomini, e con l'ulteriore conseguenza (ex art. 27 legge n. 87 del 1953) che la dichiarazione di incostituzionalità deve estendersi al primo comma del medesimo articolo — nella parte in cui prevede che il giurante sia ammonito dal giudice circa l'importanza religiosa del giuramento — avuto riguardo alla inscindibilità di tale previsione da quella contenuta nel secondo comma¹.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro Ferri;

Giudici: prof. Luigi Mengoni, prof. Enzo Cheli, dott. Renato Granata, prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando

¹ Massima non ufficiale.

Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte,

Ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 238 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1995 dal Tribunale di Forlì nel procedimento civile vertente tra Nanni Sabrina e Guardigli Mauro, iscritta al n. 942 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1. Nel corso di un giudizio civile il Tribunale di Forlì, con ordinanza del 17 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 238 del codice di procedura civile, che regola il modo di prestazione del giuramento decisorio, nella parte in cui (secondo comma) prevede che il giurante pronuncia le parole: «consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro...».

2. Dopo aver sottolineato la rilevanza e la decisività del giuramento ai fini della risoluzione della causa, e dopo aver respinto le censure formulate dalla parte convenuta in ordine al contrasto con la Costituzione dell'istituto del giuramento in sé considerato, il Tribunale rimettente rileva un profilo di incostituzionalità della formula prevista in sede di prestazione del giuramento alla luce di quanto statuito dalla sentenza n. 149 del 1995 della Corte costituzionale, che, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ., ha sostituito la formula di giuramento del testimone nel processo civile ivi stabilita con quella di impegno a dire la verità, quale prevista per il testimone nel processo penale dall'art. 497, comma 2, del nuovo codice di procedura penale.

Il giudice rimettente ritiene che sia proprio il disposto dell'art. 251 cod. proc. civ., quale riscritto a seguito della richiamata sentenza, ad assicurare a termine di raffronto; dopo quella pronuncia, infatti, la formula di impegno del testimone in sede civile, ridisegnata sul modello del nuovo processo penale, segnerebbe il nuovo «... limite di soglia nella tutela della libertà di coscienza» del testimone, cui andrebbero conformate le previsioni concernenti dichiarazioni rese dagli altri soggetti che variamente sono coinvolti nel processo civile.

La differente previsione della formula introduttiva della prestazione, rispettivamente, della testimonianza e del giuramento decisorio, accordando un diverso grado di tutela alla libertà religiosa del singolo che sia chiamato a rendere una dichiarazione utile ai fini di prova e in particolare del non credente obbligato a pronunciare una frase avente un obiettivo significato religioso, risulta pertanto lesiva del principio di eguaglianza e altresì degli artt. 2 e 19 della Costituzione,

non essendo l'anzidetta differenziazione sorretta da alcun ragionevole fondamento e dovendo, al contrario, trovare la libertà di coscienza in materia religiosa uguale garanzia in ogni sede del processo.

Considerato in diritto

1. Il Tribunale di Forlì solleva questione di legittimità costituzionale sull'art. 238, secondo comma, del codice di procedura civile, là dove prevede che la parte cui è stato deferito il giuramento decisorio pronuncia le parole: «consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro è ...».

Ritiene il giudice rimettente che l'anzidetta formula di prestazione del giuramento confligga col diritto costituzionale di libertà religiosa, di cui agli articoli 2, 3, e 19 della Costituzione, e violi il principio costituzionale di uguaglianza sotto il profilo della razionalità, risultante anch'esso dall'art. 3 della Costituzione, stante la diversa formula oggi vigente per quello che, prima della sentenza n. 149 del 1995 di questa Corte, era il giuramento del testimone nel processo civile di cui all'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ.

2. La questione è fondata sotto il primo dei due profili indicati.

3. Sebbene il giudice rimettente prospetti l'anzidetta questione di legittimità costituzionale in riferimento al rispetto della libertà di coscienza del non credente, il problema che viene posto ha portata generale.

3.1 Gli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione garantiscono come diritto la libertà di coscienza in relazione all'esperienza religiosa. Tale diritto, sotto il profilo giuridico-costituzionale, rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2. Esso spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici (sentenza n. 117 del 1979) e comporta la conseguenza, valida nei confronti degli uni e degli altri, che in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere l'oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall'ordinamento giuridico dello Stato. La libertà di professione religiosa, riconosciuta in ogni sua forma senza altro limite che non sia quello del buon costume, non significa infatti soltanto «libertà da ogni coercizione che imponga il compimento di atti di culto propri di questa o quella confessione da parte di persone che non siano della confessione alla quale l'atto di culto, per così dire, appartiene»: essa esclude, in generale, ogni imposizione da parte dell'ordinamento giuridico statale «perfino quando l'atto di culto appartenga alla confessione professata da colui al quale esso sia imposto, perché non è dato allo Stato di interferire, come che sia, in un'ordine che non è il suo, se non ai fini e nei casi espressamente previsti dalla Costituzione» (sentenza n. 85 del 1963).

Non si tratta dunque soltanto della coscienza —e della sua protezione— dei non credenti, i quali non possono essere obbligati al compimento di atti il cui significato contrasti con le loro convinzioni. È in causa la natura stessa dell'essere religioso, ciò che, nell'ordine civile, per l'ordinamento costituzionale può essere solo manifestazione di libertà. Qualunque atto di significato religioso, fosse pure il più doveroso dal punto di vista di una religione e delle sue istituzioni, rappresenta

sempre per lo Stato esercizio della libertà dei propri cittadini: manifestazione di libertà che, come tale, non può essere oggetto di una sua prescrizione obbligatoria, indipendentemente dall'irrelevante circostanza che il suo contenuto sia conforme, estraneo o contrastante rispetto alla coscienza religiosa individuale.

In ordine alla garanzia costituzionale della libertà di coscienza non contano dunque i contenuti. Credenti e non credenti si trovano perciò esattamente sullo stesso piano rispetto all'intervento prescrittivo, da parte dello Stato, di pratiche aventi significato religioso: esso è escluso comunque, in conseguenza dell'appartenenza della religione a una dimensione che non è quella dello Stato e del suo ordinamento giuridico, al quale spetta soltanto il compito di garantire le condizioni che favoriscano l'espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione.

3.2 All'anzidetta configurazione costituzionale del diritto individuale di libertà di coscienza nell'ambito della religione e alla distinzione dell'«ordine» delle questioni civili da quello dell'esperienza religiosa corrisponde poi, rispetto all'ordinamento giuridico dello Stato e delle sue istituzioni, il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia dei propri precetti. Quella distinzione tra «ordini» distinti, che caratterizza nell'essenziale il fondamentale o «supremo» principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato, quale configurato numerose volte nella giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 203 del 1989 e 195 del 1993), significa che la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato.

4. Considerato che il giuramento nella cui formula sia compreso il riferimento alla responsabilità che si assume davanti a Dio, pur non essendo qualificabile come atto di culto (sentenza n. 85 del 1963), è tuttavia certamente un atto avente significato religioso (sentenza n. 117 del 1979) che chiama in causa la coscienza individuale in materia di religione, ne deve essere riconosciuta l'illegittimità costituzionale, conformemente all'orientamento di questa Corte in materia di formule di prestazione del giuramento (sentenza n. 117 del 1979).

Il «giuramento decisorio» di cui è qui questione, pur non potendosi dire propriamente imposto dalla legge —in quanto la parte cui è «deferito» può rifiutarsi di prestarlo ovvero può «riferirlo» alla controparte— è pur sempre l'oggetto di una prescrizione legale alla quale la parte si trova sottoposta, con conseguenze negative: se si rifiuta di prestarlo, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto per cui il giuramento è stato ammesso; se lo riferisce all'altra parte, rinuncia alla possibilità di affermare nel processo la verità attraverso un proprio atto capace di formare prova legale assoluta. Per questo motivo, la libertà della coscienza in materia di religione risulta violata.

Ma è altresì violata la distinzione, imposta dal principio di laicità o non confessionalità dello Stato, tra l'«ordine» delle questioni civili e l'«ordine» di quelle religiose. Il primo comma dell'art. 238 cod. proc. civ. stabilisce che un organo dello Stato, il giudice, deve «ammonire» il giurante sulla «importanza religiosa» del giuramento e l'impugnato secondo comma del medesimo articolo prevede che la parte deve esprimere la propria consapevolezza circa la responsabilità che col giuramento assume «davanti a Dio». Risulta così dalle norme richiamate un'inam-

missibile commistione: un'obbligazione di natura religiosa e il vincolo che ne deriva nel relativo ambito sono imposti per un fine probatorio proprio dell'ordinamento processuale dello Stato.

5. Non sussiste invece la prospettata violazione dell'art. 3 della Costituzione, nei termini di un'irrazionale differenza di disciplina tra la formula del giuramento decisorio e la formula che il testimone tenuto a pronunciare, a norma dell'art. 251 cod. proc. civ., quale risulta dalla sentenza n. 149 del 1995 di questa Corte. Con tale prospettazione si va al di là della questione della conformazione della formula del giuramento ai principi costituzionali di libertà e si mira esplicitamente all'abolizione del giuramento e alla sua sostituzione con una semplice dichiarazione d'impegno a dire la verità, così come è richiesto al testimone.

5.1 A una simile operazione, innanzitutto, osta la diversità degli istituti a raffronto. Con la citata sentenza n. 149 del 1995, si è potuto operare l'estensione della nuova disciplina dettata per i testimoni nel processo penale (art. 497, comma 2, cod. proc. pen.) ai testimoni nel processo civile poiché la testimonianza, in entrambe le sedi processuali, presenta le medesime caratteristiche essenziali. Ma qui si chiede un'equiparazione tra istituti eterogenei. Il giuramento del testimone e l'impegno che ne ha preso il posto hanno carattere promissorio («giuro o prometto che dirò la verità») mentre il giuramento decisorio ha carattere assertorio («giuro che...», dove il segno di sospensione sta per la formula che indica il «fatto proprio della parte o la conoscenza che essa ha di un fatto altrui» —art. 2739, secondo comma, cod. civ.). Col primo giuramento, si assume un obbligo personale che richiede un adempimento da parte del promittente (il dire la verità); col secondo, non si promette nulla ma si assevera la verità di un fatto storicamente accaduto. Si comprende allora come non sia possibile sostituire la formula del giuramento della parte con quella che, a norma dell'art. 251 cod. proc. civ., vale per il testimone («Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza»). Una tale sostituzione presupporrebbe una trasformazione del giuramento decisorio in qualcosa di completamente diverso cioè, per l'appunto, in una testimonianza di parte. La formula del giuramento decisorio ben potrebbe essere diversa dall'attuale, ma non potrebbe dunque essere la medesima prevista per la testimonianza. Se la si volesse riscrivere, stante la pluralità di opzioni alternative, non potrebbe certo essere la Corte costituzionale a farlo.

5.2 Inoltre, la prospettata sostituzione del giuramento con una dichiarazione d'impegno quale oggi richiesta dai testimoni nel processo penale e civile rappresenterebbe un eccesso, rispetto a quanto è costituzionalmente dovuto. La Costituzione, per i motivi innanzi esposti, fa divieto di utilizzare formule di giuramento che possano ledere la libertà di coscienza del giurante, ma tanto poco esclude il giuramento come tale che lo prevede essa stessa, sia pure in relazione a situazioni diverse da quelle ora in esame (si vedano gli articoli 54, 91 e 93, nonché l'art. 5 della legge 11 marzo 1953, n. 87). Questa Corte, infatti, con la sentenza n. 117 del 1979, ritenuta lesiva del diritto di libertà di coscienza del non credente la formula originariamente prevista per il testimone dall'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ., ha soltanto inciso su tale formula con la riserva del «se credente»

apposta all'obbligazione di ordine religioso, presupponendo la compatibilità con la Costituzione del giuramento come tale. Ed è ben vero che la già richiamata, successiva sentenza n. 149 del 1995, nella dichiarazione preliminare che il testimone nel processo civile è tenuto a rendere, ha sostituito la formula d'impegno a quella del giuramento; ciò tuttavia ha fatto non a causa dell'incostituzionalità del giuramento come tale, ma per un'esigenza di razionalità e coerenza dell'ordinamento giuridico, una volta operata tale sostituzione nel processo penale in conseguenza di una libera scelta del legislatore.

6. Le anzidette considerazioni spiegano come alla rilevata incostituzionalità della formula del giuramento decisorio non possa porsi rimedio attraverso una pronuncia analoga a quella contenuta nella sentenza n. 149 del 1995.

6.1 Ciò che invece occorre è eliminare dalla formula prevista dall'impugnato articolo 238 cod. proc. civ. quanto attribuisce al giuramento della parte un necessario significato religioso. Questo non equivale a «secolarizzarne» il significato. Un'eventuale statuizione in tal senso, a sua volta, potrebbe confliggere con la coscienza dei credenti, rispetto ai quali il valore religioso del giuramento non può essere escluso. Significa invece operare nel senso di un ordinamento pluralista che, riconoscendo la diversità delle posizioni di coscienza, non fissa il quadro dei valori di riferimento e quindi né attribuisce né esclude connotazioni religiose al giuramento ch'esso chiama a prestare.

A questo esito non è di ostacolo quanto talora sostenuto circa una pretesa ineliminabile essenza religiosa del giuramento, cosicché esso, se non contenesse l'appello a Dio, sommo e infallibile giudice anche delle colpe interiori che sfuggono alla giustizia degli uomini, non sarebbe nulla. Ancorché si ritenga che la matrice religiosa sia quella originaria, il giuramento ha dimostrato la sua capacità di sopravvivere alla secolarizzazione della vita pubblica, adattandosi a contesti culturali sia pluralistici che a— o anti-religiosi, come non solo la storia comparata degli ordinamenti, ma anche i precedenti legislativi italiani ampiamente documentano. La legge 30 giugno 1876, n. 3184, infatti, stabiliva, per i diversi giuramenti previsti nel processo civile e penale, una formula incentrata principalmente sull'importanza morale dell'atto, mentre il vincolo religioso veniva rammentato solo in quanto il pronunciante fosse credente. A una soluzione di questo genere si è accostata in passato questa stessa Corte, con la sentenza n. 117 del 1979, là dove, con l'introduzione dell'inciso «se credente», ha riferito il valore religioso dell'obbligazione morale che il giuramento comporta soltanto a coloro i quali avvertono un vincolo nei confronti di Dio, nella medesima prospettiva indicata nella sentenza n. 58 del 1960 ove si è affermato che, nel sistema adottato dal legislatore italiano, il giuramento non ha quel prevalente carattere di religiosità che da taluno si vorrebbe a esso attribuire.

Naturalmente, il venir meno di un contesto culturale unitario che consenta di attribuire al giuramento un condiviso significato religioso ne comporta una relativizzazione e un certo affievolimento di valore (ciò che spiega la preferenza del legislatore attuale a far uso di formule di impegno diverse dal giuramento). Tale significato, da etico-sociale qual'era originariamente, diventa morale-individuale, in quanto finisce per dipendere dal riferimento che ciascuno faccia, in coscienza e

secondo la sua visione del mondo, a quanto considera di più impegnativo e degno di osservanza. Con tale evocazione, colui che presta giuramento viene a conferire al suo eventuale spergirio un sovrappiù di negatività e gravità rispetto a chi formula una semplice promessa, assumendosi la responsabilità morale che deriva dalla violazione dei dettami ultimi della propria coscienza. In questo, il giuramento è irriducibile ad altre formule impegnative e si comprende che l'ordinamento giuridico possa avvalersene, imponendone la prestazione quando i cittadini vengano chiamati a compiere atti o a svolgere funzioni di particolare rilevanza per la collettività.

6.2 Poiché la libertà di coscienza di chi sia chiamato a prestare il giuramento previsto dall'art. 238 cod. proc. civ. comporta che la determinazione del contenuto di valore ch'esso implica sia lasciata, per l'appunto, a quanto avvertito dalla coscienza, la dichiarazione d'incostituzionalità del riferimento alla responsabilità che si assume davanti a Dio deve estendersi anche al riferimento alla responsabilità davanti agli uomini. Ci non solo perché, altrimenti, dalla dichiarazione d'incostituzionalità dei soli riferimenti alla divinità potrebbe apparire sancita una sorta di religione dell'umanità, ma anche perché, mantenendosi il riferimento a un solo contenuto di valore, implicitamente si escluderebbero tutti gli altri, con violazione della libertà di coscienza dei credenti, per i quali il giuramento, del tutto legittimamente, ha un significato religioso.

6.3 In via consequenziale, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente dichiarazione d'incostituzionalità deve estendersi inoltre al primo comma, seconda proposizione, dell'art. 238 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che il giurante sia ammonito dal giudice circa l'importanza religiosa del giuramento. Tale previsione, infatti, è inscindibile da quella contenuta nel secondo comma, circa la responsabilità davanti a Dio che l'atto comporta. Cadendo quest'ultima, deve cadere anche la prima.

7. La pronuncia che si rende necessaria alla stregua delle considerazioni che precedono comporta una dichiarazione d'incostituzionalità parziale dell'art. 238 cod. proc. civ. dalla quale esso risulta modificato come segue: (primo comma, seconda proposizione) «Questi [il giudice istruttore] ammonisce il giurante sull'importanza morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare»; (secondo comma): «Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: "consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro..."», e continua ripetendo le parole della formula su cui giura».

L'eliminazione dalla disposizione in esame delle parti incostituzionali opera altresì—in virtù del rinvio contenuto nell'art. 243 cod. proc. civ. e senza necessità di ulteriori dichiarazioni d'incostituzionalità—in riferimento al giuramento deferito d'ufficio (artt. 240 e 241 cod. proc. civ.).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 238, secondo comma, del codice di procedura civile, limitatamente alle parole «davanti a Dio e agli uomini»;

Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 238, primo comma, seconda proposizione, del codice di procedura civile, limitatamente alle parole «religiosa e».

(...)

OBIEZIONE DI COSCIENZA

Ord. n. 183 del 1996 (Ferri; Zagrebelsky): obiezione di coscienza –rifiuto totale di prestare il servizio militare– ripetuta sottoponibilità a procedimento penale (art. 8, comma terzo, della legge 15 dicembre 1972, n. 772).

Allorquando il giudice a quo sollevi il dubbio circa la legittimità costituzionale di una norma, la Corte può promuovere d'ufficio una questione di legittimità, ove ravvisi un evidente rapporto di continenza e di presupposizione tra la questione specifica dedotta dal giudice rimettente e quella nascente dai dubbi di costituzionalità circa la normativa più generale –sicché la risoluzione della seconda sia logicamente pregiudiziale a quella della prima–, anche in considerazione del fatto che il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni di legittimità costituzionale non può impedire al giudice delle leggi l'esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite. [Nella specie, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma risultante dal combinato disposto degli artt. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante «Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza» e 163 e segg. del codice penale, in riferimento all'art. 3 Cost. nonché al principio della finalità rieducativa della pena, nella parte in cui prevede «che, a fronte della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena nel primo giudizio, l'esonero (dalla prestazione del servizio militare) consegua soltanto all'espiazione della pena inflitta per il secondo reato». A parere della Corte, la prospettazione fatta dal giudice a quo con riferimento esclusivo all'ipotesi di precedente concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non richiesta dall'imputato, presuppone, più in generale –in tutti i casi in cui, per un motivo previsto dall'ordinamento, alla condanna per prima irrogata non segua l'espiazione della pena–, la possibilità di moltiplicazione delle condanne e di sommatoria di pene nei confronti del soggetto che persista nel rifiuto del servizio militare; pertanto, ritenendo tale possibilità di dubbia conformità alla Costituzione, sotto diversi profili, la Corte ha sollevato previamente la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 21 Cost., dell'art. 8, secondo e terzo comma, della l. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui consente la ripetuta sottoponibilità a procedimento penale del medesimo soggetto già condannato per i fatti ivi prevista]².

² Massima non ufficiale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro Ferri;

Giudici: prof. Luigi Mengoni, prof. Enzo Cheli, dott. Renato Granata, prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mireballi, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte;

Ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) e 163 e seguenti del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Rombi Gennaro, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di costituzione di Rombi Gennaro nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Roberto Lorenzini e Mauro Mellini per Rombi Gennaro, e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che con ordinanza del 19 giugno 1995, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma risultante dal combinato disposto degli articoli 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) e 163 e seguenti del codice penale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione nonché al principio della finalità rieducativa della pena, nella parte in cui si prevede «che, a fronte della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena nel primo giudizio, l'esonero consegua soltanto all'espiazione della pena inflitta per il secondo reato»;

Che l'ordinanza suddetta è stata pronunciata nel corso di un processo penale a carico di persona precedentemente condannata alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, con sospensione condizionale della stessa, per il reato di «rifiuto totale» del servizio militare di leva per motivi di coscienza (art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972), persona imputata dello stesso delitto in relazione a una nuova chiamata alle armi, anch'essa disattesa per i medesimi motivi, dopo il passaggio in giudicato della prima sentenza;

Che il giudice rimettente —rispinte come manifestamente infondate diverse e più ampie questioni di costituzionalità, prospettate dalla difesa dell'imputato— ha

invece dato seguito all'istanza del pubblico ministero affinché venisse investita questa Corte della sollevata questione di legittimità costituzionale, esclusivamente in relazione all'ipotesi di nuovo processo per il reato di cui all'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, nel caso di precedente condanna per il medesimo reato, con pena condizionalmente sospesa in assenza di richiesta dell'imputato;

Che, soltanto in relazione all'eventualità da ultimo indicata, si sostiene nell'ordinanza che —qualora la persona che rifiuta il servizio militare perseveri nel suo atteggiamento— la sospensione condizionale si traduce in un danno per il condannato non riconducibile alla sua condotta ma imputabile esclusivamente alla volontà del giudice: danno consistente in ciò, che l'esonero dalla prestazione del servizio militare (previsto dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972 come conseguenza dell'espiazione della pena disposta dalla sentenza di condanna per il rifiuto del servizio militare), a causa della sospensione della pena, non potrebbe operare in conseguenza della condanna per il primo rifiuto, ma opererebbe solo in seguito a una seconda sentenza di condanna che, irrogando una nuova pena, disponesse per conseguenza anche la revoca del «beneficio» precedentemente concesso;

Che, in tal modo, l'effetto dell'esonero, previsto dall'art. 8, terzo comma, per evitare la «spirale delle condanne», conseguirebbe contraddittoriamente dopo due (o tre: nel caso dell'art. 164, quarto comma, del codice penale) sentenze di condanna aventi, come effetto, il cumulo delle pene;

Che tale sopraesposta disciplina dell'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva, in relazione all'ipotesi di precedente condanna per il rifiuto del servizio militare medesimo con pena condizionalmente sospesa ad iniziativa del giudice, è apparsa al giudice rimettente di dubbia costituzionalità per violazione a) dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto essa presupporrebbe, ai fini dell'esonero, un'ulteriore condanna e un ulteriore prolungamento della pena —rispetto al caso in cui il beneficio della sospensione condizionale non fosse concesso—, nonché b) degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto il prolungamento della pena necessario ai fini dell'esonero potrebbe apparire ingiustificato dal punto di vista della finalità rieducativa, tenuto conto che esso deriverebbe, in definitiva, non da un comportamento di colui che rifiuta il servizio militare ma da un atto (la decisione giudiziale) del tutto indipendente dalla sua volontà;

Che, per tali motivi, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata e rilevante, investendo perciò questa Corte del suo esame;

Che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che la predetta ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma solleva il dubbio circa la legittimità costituzionale della disciplina sopra detta —con riferimento esclusivo all'ipotesi di precedente concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non richiesta

dall'imputato— in quanto consente plurime condanne di colui che, avendo rifiutato il servizio militare di leva, persiste nel rifiuto a fronte di nuove chiamate alle armi;

Che tale prospettazione presuppone, più in generale—in tutti i casi in cui, per un motivo previsto dall'ordinamento, alla condanna per prima irrogata non segua l'espiazione della pena—, la possibilità di moltiplicazione delle condanne e di sommatoria di pene nei confronti del soggetto che persista nel rifiuto del servizio militare, possibilità che nel caso in esame nel giudizio *a quo* riguarda l'ipotesi in cui la mancata espiazione della pena irrogata per la prima volta dipenda dalla concessione d'ufficio della sospensione condizionale;

Che tale possibilità appare di dubbia conformità alla Costituzione, sotto diversi profili, in particolare a) per violazione dell'art. 3, sotto il profilo della razionalità, in quanto contraddice la *ratio* dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972, all'evidenza rivolto ad evitare quella «spirale delle condanne» che in varie circostanze (a iniziare dalla sentenza n. 409 del 1989) questa Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittima e b) per violazione degli articoli 2, 3, 19 e 21, i quali apprestano—secondo la giurisprudenza di questa Corte, a iniziare dalla sentenza n. 467 del 1991— una protezione costituzionale ai cosiddetti «diritti della coscienza», in quanto la possibile comminazione di plurime condanne e pene può condurre a una permanente pressione morale in vista di un mutamento coatto della coscienza individuale;

Che esiste un evidente rapporto di continenza e di presupposizione tra la questione specifica dedotta dal giudice rimettente e la questione di costituzionalità nascente dai dubbi di costituzionalità ora indicati circa la normativa più generale, sicché la risoluzione della seconda è logicamente pregiudiziale alla risoluzione della prima;

Che, d'altra parte—come già osservato fin dall'ordinanza n. 100 del 1970, a proposito delle questioni di costituzionalità relative a ipotesi di disparità di trattamento, ma con affermazione suscettibile di estensione a tutti i casi in cui una questione ne implica un'altra logicamente prioritaria (ordinanza n. 230 del 1975 e sentenza n. 179 del 1976)—, il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni incidentali di legittimità costituzionale non può impedire al giudice delle leggi l'esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui consente la ripetuta sottoponibilità a procedimento penale del medesimo soggetto già condannato per i fatti ivi previsti, in riferimento agli articoli 2, 3, 19 e 21 della Costituzione;

Ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare la questione relativa congiuntamente a quella di cui al capo precedente;

Ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(...)

Sent. n. 31 del 1997 (Granata; Zagrebelsky): giudizio di ammissibilità del referendum sulla legge recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (legge 15 dicembre 1972, n. 772)

È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (recante: «Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza»), così come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695 [nelle seguenti parti: art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: «essere ammessi a», comma 2 («I motivi di coscienza adottati debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.») e comma 3, limitatamente alla parola «comunque»; art. 2, comma 1, limitatamente alle parole: «entro 60 giorni dall'arruolamento», e comma 2 («Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.»); art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: «sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi adottati dal richiedente»; art. 4; art. 8, comma 6, limitatamente alle parole: «sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4»], in quanto —posto che il significato unitario del quesito referendario consiste nell'eliminazione delle norme che prevedono e organizzano il riscontro sulla validità delle motivazioni degli obiettori di coscienza, sia quanto a fondatezza sia quanto a sincerità, e che da tale riscontro fanno dipendere la decisione del Ministro sull'accoglimento della domanda di ammissione al servizio militare non armato o al servizio sostitutivo civile— indipendentemente da ogni valutazione circa le conseguenze dell'eventuale approvazione popolare della domanda referendaria in questione e circa il possibile mutamento di qualificazione giuridica della pretesa dell'obiettore di coscienza, nel passaggio dal testo attuale della legge a quello che ne residuerebbe, si deve osservare che tali conseguenze e tale mutamento, una volta effettuato il referendum con esito positivo, deriverebbero come effetto di sistema da un'operazione in se stessa conforme alla natura abrogativa dell'istituto previsto dall'art. 75 della Costituzione³.

³ Massima non ufficiale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori:

Presidente: dott. Renato Granata;

Giudici: prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti;

Ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante «Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza», così come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, limitatamente alle seguenti parti:

– Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: «essere ammessi a», comma 2 («I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.») e comma 3, limitatamente alla parola «comunque»;

– Articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: «entro 60 giorni dall'arruolamento», e comma 2 («Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.»);

– Articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: «sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente»;

– Articolo 4;

– Articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole: «sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4», iscritto al n. 99 del registro *referendum*.

Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'avvocato Giovanni Pitruzzella per i presentatori Bernardini Rita e Sabatano Mauro.

Ritenuto in fatto

1. L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e inte-

grazioni, ha esaminato la richiesta di *referendum* popolare presentata il 28 settembre 1995 da tredici cittadini elettori sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante “Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza”, limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: “essere ammessi a”, comma 2 (“I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.”) e comma 3, limitatamente alla parola “comunque”; articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: “entro 60 giorni dall’arruolamento”, e comma 2 [“Gli abili e gli arruolati (recte: Gli abili ed arruolati), ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla presente legge (recte: dalla legge), che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla chiamata alle armi.”]; articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: «sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente»; articolo 4; articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole: «sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall’articolo 4”?».

2. Con ordinanza dell’11-13 dicembre 1996, l’Ufficio centrale, verificata la conformità a legge della richiesta di *referendum*, ne ha dichiarato la legittimità, provvedendo all’integrazione formale del quesito con l’indicazione esplicita della legge 24 dicembre 1974, n. 695, modificativa della legge n. 772 del 1972 oggetto della richiesta, e stabilendo altresì la denominazione della richiesta medesima nei seguenti termini: «Obiezione di coscienza al servizio militare: abolizione dei limiti per essere ammessi al servizio civile in luogo del servizio militare».

3. Ricevuta comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 8 gennaio 1997 per la conseguente deliberazione in camera di consiglio, dandone comunicazione ai presentatori della richiesta di *referendum* e al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

Con successiva ordinanza del 20 dicembre 1996, l’Ufficio centrale ha provveduto alla correzione degli errori materiali contenuti nel quesito, quali sopra indicati.

4. Nell’imminenza della camera di consiglio, il comitato promotore del *referendum* ha depositato una memoria nella quale, illustrate e argomentate le finalità e le conseguenze dell’iniziativa, si conclude per l’ammissibilità della richiesta.

Obiettivo della stessa quello di affermare il diritto soggettivo a svolgere il servizio militare non armato o il servizio alternativo civile, in sostituzione della disciplina che attualmente qualifica il riconoscimento dell’obiezione di coscienza come ammissione a un beneficio.

Esclusa la sussistenza di alcuno dei limiti espressamente stabiliti dall’art. 75 della Costituzione, si osserva nella memoria che non solo non esistono motivi di rilevanza costituzionale che si oppongono al riconoscimento dell’obiezione di coscienza al servizio militare come diritto, ma che piuttosto tale configurazione

sarebbe coerente sia con i principi costituzionali che apprestano la tutela della coscienza individuale (artt. 2, 19, 21 della Costituzione), quali enucleati anche dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 467 del 1991 e 164 del 1985), sia con le linee direttive dell'ordinamento, nazionale e internazionale; a tale ultimo riguardo, si richiamano le diverse iniziative di riforma legislativa della materia, e il rilievo che, in questa prospettiva, assumono le norme contenute in convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici) nonché la risoluzione assunta il 19 gennaio 1994 dal Parlamento europeo circa l'obiezione di coscienza come vero e proprio diritto.

Sotto altro profilo, la difesa del comitato promotore illustra la sussistenza dei requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità del quesito.

Analizzata alla luce del dato letterale, dei lavori preparatori e della giurisprudenza amministrativa —solo parzialmente correttiva degli ambiti di discrezionalità amministrativa in tema di riconoscimento dell'obiezione—, la normativa oggetto del quesito evidenzia un omogeneo «principio abrogando», vale a dire quello della configurazione dell'obiezione come «ammissione a un beneficio» attraverso un vaglio di carattere discrezionale, reso esplicito dall'onere di adduzione dei motivi dell'obiezione e dal controllo dell'apposita commissione in ordine alla «fondatezza e sincerità» dei motivi addotti. Eliminate le correlative disposizioni, ne deriverebbe —osserva il comitato— l'inversa affermazione della titolarità di un diritto soggettivo.

La completezza del quesito referendario, così, viene a delinarsi proprio in ragione dell'indicazione, in esso, di tutte le norme che sono espressione del ricordato principio abrogando e che variamente qualificano o presuppongono una posizione affievolita di tutela dell'obiezione di coscienza.

Né la residua disciplina, una volta depurata dei riferimenti accennati, potrebbe in alcun modo giustificare una permanente discrezionalità dell'amministrazione nell'ammettere l'obiettore al servizio non armato o a quello civile, giacché rimarrebbe soltanto una verifica, priva di connotati discrezionali, di carattere negativo, in ordine alla insussistenza delle tassative condizioni ostative indicate nella legge.

Al corpo elettorale —conclude la difesa dei promotori— è offerta una chiara alternativa, tra il mantenimento dell'attuale impostazione in termini di «beneficio» e la configurazione di un automatico riconoscimento di un preesistente diritto: anche il requisito di chiarezza del principio abrogativo dunque soddisfatto.

5. Nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 intervenuto, per i presentatori del *referendum*, l'avvocato Giovanni Pitruzzella, che ha insistito per l'ammissibilità dell'iniziativa.

Considerato in diritto

1. La richiesta di *referendum* abrogativo di alcune parti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) concerne le disposizioni che subordinano la decisione del Ministro per la difesa sulle domande

di coloro che, adducendo i motivi indicati nell'art. 1, secondo comma, della legge, chiedono di essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla legge stessa (servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile), all'acquisizione del parere di una commissione, nominata con decreto ministeriale, circa la fondatezza e la sincerità dei motivi di coscienza fatti valere dai richiedenti.

2. La richiesta di *referendum* abrogativo è ammissibile.

Il significato unitario del quesito referendario, estraneo alle materie indicate dal secondo comma dell'art. 75 della Costituzione, consiste all'evidenza nell'eliminazione delle norme che prevedono e organizzano il riscontro sulla validità delle motivazioni degli obiettori di coscienza, sia quanto a fondatezza (rispetto alle indicazioni del secondo comma dell'art. 1) sia quanto a sincerità, e da tale riscontro fanno dipendere la decisione del Ministro sull'accoglimento della domanda di ammissione al servizio militare non armato o al servizio sostitutivo civile.

Indipendentemente da ogni valutazione circa le conseguenze dell'eventuale approvazione popolare della domanda referendaria in questione e circa il possibile mutamento di qualificazione giuridica della pretesa dell'obiettore di coscienza, nel passaggio dal testo attuale della legge a quello che ne residuerebbe, si deve osservare che tali conseguenze e tale mutamento, una volta effettuato il *referendum* con esito positivo, deriverebbero come effetto di sistema da un'operazione in se stessa conforme alla natura abrogativa dell'istituto previsto dall'art. 75 della Costituzione.

In nessun caso, infine, potrebbe ritenersi che la presenza di una valutazione sulla validità delle motivazioni di coscienza, come condizione dell'accesso ai modi di soddisfacimento dell'obbligo del servizio militare previsti dalla legge n. 772 del 1972, costituisca imprescindibile attuazione dell'art. 52 della Costituzione, né che la vigente configurazione dell'obiezione di coscienza rappresenti l'unico possibile equilibrio, conforme alla Costituzione, tra le esigenze individuali e quelle collettive che si esprimono nell'obbligo del servizio militare, obbligo configurabile dalla legge in ordine tanto ai «modi» quanto ai «limiti» del suo assolvimento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante «Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza», così come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, limitatamente alle seguenti parti:

— Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: «essere ammessi a», comma 2 («I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.») e comma 3, limitatamente alla parola «comunque»;

— Articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: «entro 60 giorni dall'arruolamento», e comma 2 («Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato doman-

da nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.»);

– Articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: «sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente»;

– Articolo 4;

– Articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole: «sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4»; richiesta dichiarata legittima con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione.

(...)

Sent. n. 43 del 1997 (Granata; Zagrebelsky): obiezione di coscienza –rifiuto totale di prestare il servizio militare– ripetuta sottoponibilità a procedimento penale (art. 8, comma terzo, della legge 15 dicembre 1972, n. 772).

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma 1, 2, 19 e 21, comma 1, Cost., l'art. 8, commi 2 e 3, l. 15 dicembre 1972 n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui esclude la possibilità di più di una condanna per il reato di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla legge suddetta, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1 della medesima legge, in quanto la disciplina dettata dalle disposizioni impugnate appare intimamente contraddittoria, sia perché determina un perverso della natura di quelli che, nei confronti della generalità dei destinatari, valgono normalmente come benefici (sospensione condizionale della pena, amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale, affidamento in prova), sia perché incongrua rispetto alla sua ratio, inequivocabilmente orientata dall'intento di evitare che l'integrazione della fattispecie di reato di cui al secondo comma dell'art. 8 (obiezione totale) possa avvenire più di una volta nell'ambito della vicenda personale di ciascun obiettore; ed in quanto –nella ipotesi in cui (come nella disciplina impugnata) il legislatore, secondo valutazioni rientranti nell'ambito della sua discrezionalità, ritenga che l'ordinato vivere sociale non consenta di riconoscere ai singoli il diritto di sottrarsi unilateralmente ed incondizionatamente all'adempimento dei doveri di solidarietà, e tuttavia dia rilievo alle determinazioni di coscienza– siffatta rilevanza del principio di protezione dei c.d. diritti della coscienza, se risulta compatibile con la previsione di una prima ed unica sanzione, compatibile a sua volta con il riconoscimento della signoria individuale sulla propria coscienza, la quale può non essere disgiunta dal pagamento di un prezzo previsto dall'ordinamento, è vanificata dalla ripetuta comminazione di sanzioni, posto che questa, introducendo una pressione morale continuativa orientata ad ottenere o il mutamento dei contenuti della coscienza ovvero un comportamento esteriore contrastante con essa, finisce per disconoscere la predetta signoria⁴.

⁴ Massima non ufficiale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori:

Presidente: dott. Renato Granata;

Giudici: prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti;

Ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1996 dalla Corte costituzionale nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Rombi Gennaro, iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di costituzione di Rombi Gennaro;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Mauro Mellini e Roberto Lorenzini per Rombi Gennaro.

Ritenuto in fatto

1. Nel corso dell'udienza preliminare relativa a un procedimento penale per il reato di rifiuto del servizio militare di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 a carico di un cittadino, già in precedenza condannato con sentenza definitiva per il medesimo titolo di reato con applicazione del beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, e nuovamente indagato, nel giudizio a *quo*, in relazione all'inosservanza di ulteriore atto di chiamata alle armi emesso dopo il passaggio in giudicato della prima sentenza, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma ha sollevato, con ordinanza del 19 giugno 1995 (R.O. 529 del 1995), questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 8, secondo e terzo comma, della legge n. 772 del 1972, e 163 e seguenti del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione nonché al principio della finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, della Costituzione).

2. Respinte come manifestamente infondate diverse e più ampie questioni di costituzionalità prospettate dalla difesa dell'indagato, il giudice a quo osserva che il sistema normativo, qualora vi sia stata la concessione della sospensione

condizionale della pena nel giudizio per il primo reato, delinea una sequenza (nuova chiamata alle armi, nuovo reato in caso di reiterazione del rifiuto, revoca del beneficio sospensivo, espiazione della pena e, infine, esonero *ex art. 8, terzo comma*) che il rimettente reputa complessivamente coerente e sostanzialmente conforme a Costituzione.

Ma un elemento di possibile incostituzionalità ravvisabile nella sola ipotesi in cui, nel primo giudizio, il beneficio sospensivo sia stato concesso d'ufficio.

In questo caso, infatti, data la mancata richiesta della sospensione condizionale da parte dell'interessato, la reiterazione del reato di rifiuto sarebbe ascrivibile, più che alla volontà dell'obiettore rimasto fermo nei propri convincimenti, alla determinazione del giudice.

Al riguardo, il rimettente muove dal particolare ed esclusivo rilievo che, nella disciplina in argomento, assume la manifestazione di volontà del soggetto, della cui mera dichiarazione di rifiuto l'ordinamento prende atto e alla cui eventuale domanda di segno contrario (art. 8, commi quarto e quinto) viene addirittura attribuita rilevanza quale presupposto di una causa di estinzione del reato. In simile quadro, qualora la sospensione condizionale venga concessa su richiesta dell'interessato, è ragionevole —afferma il giudice *a quo*— che l'ordinamento sanzioni l'ulteriore rifiuto secondo il descritto regime.

Verso diversa conclusione orienta per il caso in cui il beneficio sospensivo sia applicato d'ufficio. In simile ipotesi, appare al rimettente di dubbia ragionevolezza un meccanismo che, per condurre all'esonero, comporta un prolungamento della pena da espiaire senza che questo trovi fondamento in qualche «comportamento intermedio... tra i momenti di rifiuto su cui si fondano i reati ascritti». Neppure idonea a dissolvere il dubbio la possibilità di impugnare la sentenza di condanna per vedersi tolto il «beneficio» della sospensione, che si rivela in realtà svantaggioso sul piano della reiterazione dei reati; una possibilità, questa, che implica una pretesa «eccessiva», ad avviso del giudice *a quo*.

La reiterazione del rifiuto, dunque, deriverebbe da un beneficio non richiesto e il conseguente incremento del periodo di espiazione della pena necessario ai fini dell'esonero risulterebbe, in questo senso, non giustificato in riferimento al parametro di ragionevolezza e al principio della finalità rieducativa della pena. Pur ribadendo la mancanza di collegamento funzionale tra la sospensione condizionale e l'esonero dal servizio militare, il rimettente ritiene che la specifica situazione descritta richieda un'integrazione dei principi ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale: di qui, la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 772 del 1972, in combinato disposto con gli artt. 163 e seguenti del codice penale, «nella parte in cui prevede che, a fronte della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena, l'esonero consegua soltanto all'espiazione della pena inflitta per il secondo reato». Quanto alla rilevanza di detta questione, il rimettente osserva che dal suo eventuale accoglimento deriverebbero effetti sul secondo atto di chiamata alle armi adottato nei confronti dell'imputato, atto che è il presupposto dell'ulteriore reato di rifiuto per il quale in corso il procedimento penale.

3. Nel giudizio così promosso si è costituito Gennaro Rombi, indagato nel giudizio *a quo*. Nell'atto di costituzione, il patrocinio della parte privata ha sviluppato articolate deduzioni, di portata esplicitamente più ampia rispetto al quesito circoscritto —dal giudice rimettente— alla sola ipotesi della precedente condanna con pena condizionalmente sospesa d'ufficio. In particolare, viene censurata l'interpretazione del rimettente secondo cui il reato di rifiuto del servizio previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 sarebbe un reato ripetibile; si tratterebbe invece, nonostante la formulazione normativa e in mancanza di una convincente presa di posizione della giurisprudenza di legittimità, di un reato istantaneo, che si proietta su un unico oggetto, il servizio militare, e che assumerebbe effetti permanenti, data l'unicità del servizio di leva. La prima condanna, quindi, non potrebbe far cessare la consumazione di un reato già in sé esaurito né far «rivivere» l'obbligo di prestazione del servizio; d'altra parte sarebbe un'improprietà l'espressione, utilizzata dal legislatore, dell'«esonero» dal servizio a pena espiata. Qualora si aderisse a questa configurazione, la questione sollevata dovrebbe essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza: se il reato è irripetibile, infatti, l'intera censura perde consistenza.

Valorizzando la *ratio* della legge n. 772 del 1972, rispetto alla situazione normativa preesistente, in cui si configurava la serie delle condanne a catena, il reato di rifiuto totale del servizio, e la collegata previsione dell'esonero da esso, implicano necessariamente, secondo la parte privata, la scelta interpretativa nel senso dell'unicità del fatto e quindi della impossibilità —o illegittimità— di nuove ulteriori chiamate dopo il primo rifiuto.

Sarebbe poi inesatta la tesi secondo la quale solo l'effettiva espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare; nella nozione di «espiazione», ai fini che interessano, dovrebbe farsi rientrare ogni modalità con cui si perseguono finalità rieducative, e tra esse quindi anche la sospensione condizionale; si dovrebbe quindi affermare che l'esonero è collegabile, oltre che all'espiazione in senso stretto, all'estinzione del reato o della pena conseguiti per altra via. Ne sarebbe riprova l'esonero conseguente —per incontestata prassi— all'applicazione dello speciale affidamento in prova regolato dalla legge 29 aprile 1983, n. 167, ai condannati per reati di obiezione. In via di principio, dunque, unico presupposto per darsi luogo all'esonero è quello della «constatazione a posteriori che, malgrado la reazione dell'ordinamento, abbia operato un... tentativo di rieducazione», cosicché, persistendo l'obiezione di coscienza, la sanzione penale non può più raggiungere effetti rieducativi.

Sarebbe, infine, impropria la notazione dell'ordinanza di rinvio secondo la quale le finalità rieducative risulterebbero estranee all'istituto dell'esonero, perché quest'ultimo, per essere ragionevole e legittimo, deve presupporre la constatazione del fallimento di un tentativo di rieducazione, che segna il limite entro cui contenere la tutela dell'interesse pubblico.

Tutte le esposte argomentazioni, osserva il patrocinio della parte, non sono state valorizzate dal giudice *a quo*, neppure sul piano dei presupposti amministrativi del fatto-reato, avendo il rimettente dedotto il solo specifico elemento della concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena, tale da determinare

un irragionevole svantaggio derivante non da scelta dell'interessato ma dalla determinazione del giudice. Un profilo, si osserva ancora, che comunque non potrebbe essere così circoscritto, perché anche nell'ipotesi di richiesta di parte la concessione del beneficio risiede pur sempre nella determinazione discrezionale del giudice; «sempre e comunque», quindi, sussiste l'incostituzionalità delle norme impugnate, nella parte in cui prevedono che l'esonero dal servizio militare consegua solo all'espiazione della pena inflitta per il secondo reato, a fronte della concessione della sospensione condizionale della pena nel primo giudizio.

4. È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. L'interveniente, individuata la sostanza della questione nella asserita presumibile volontà dell'obiettore di espriare la pena onde ottenere l'esonero dal servizio militare, rileva che, anche a tralasciare i dubbi sulla esattezza di una tale ricostruzione induttiva della volontà dell'imputato, questi dispone comunque del mezzo processuale dell'impugnazione della sentenza per rimuovere, ove lo volesse, gli effetti «deteriori» —per questo profilo— del beneficio, essendo correntemente riconosciuto che la sospensione condizionale non può tradursi in un pregiudizio per l'imputato. L'interveniente ha quindi concluso per una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione.

5. La parte privata ha successivamente depositato una memoria di replica all'atto di intervento dell'Avvocatura erariale, nella quale si afferma l'assurdità del rimedio proposto (l'impugnazione della prima sentenza) al fine di ovviare all'inconveniente dedotto con la questione. L'improprietà del rimedio suggerito riconfermerebbe l'irragionevolezza insita nella normativa impugnata.

6. Nel corso del giudizio in via incidentale instaurato dall'ordinanza di rimessione del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, la Corte costituzionale —con ordinanza n. 183 del 27 maggio 1996 (R.O. 614 del 1996)— ha sollevato dinanzi a se stessa, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 21 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge n. 772 del 1972, nella parte in cui consente la ripetuta sottoponibilità a procedimento penale del medesimo soggetto già condannato per i fatti ivi previsti.

Nell'ordinanza, si osserva che, rispetto alla specifica questione dedotta dal giudice di merito, incentrata sul trattamento di chi ripeta il reato dopo una prima condanna a pena condizionalmente sospesa, assume valore pregiudiziale la valutazione di conformità a Costituzione della più generale possibilità di moltiplicazione delle condanne e della conseguente sommatoria di pene nei confronti di chi rifiuti e persista nel rifiuto della prestazione militare, in tutti i casi in cui, per un motivo previsto dall'ordinamento (nel caso dedotto: per la concessione del beneficio della sospensione condizionale con la prima sentenza), alla condanna irrogata per prima non faccia seguito l'espiazione della pena con essa inflitta.

L'anzidetta possibilità rivela profili di contrasto: a) sia con l'art. 3 della Costituzione, quanto al principio di razionalità, perché essa contraddice la *ratio* del terzo comma dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, rivolto ad evitare il fenomeno della «spirale delle condanne» che ha ripetutamente originato pronunce di incostituzionalità della disciplina in parola, a iniziare dalla sentenza n. 409 del 1989;

b) sia con gli artt. 2, 3, 19 e 21 della Costituzione, che apprestano una protezione costituzionale ai diritti della coscienza (sentenza n. 467 del 1991), perché la comminatoria di plurime condanne e pene può comportare una coercizione morale permanente, in vista di un mutamento coatto della coscienza individuale.

7. Anche nel giudizio così instaurato si è costituita la parte privata Gennaro Rombi, il cui patrocinio, nell'atto di costituzione, ha ripetuto le osservazioni già svolte nel precedente atto di costituzione relativo al giudizio di costituzionalità promosso dal giudice penale militare.

8. La questione è stata esaminata nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1996; la parte privata ha insistito nelle proprie conclusioni.

Considerato in diritto

1. Chiamata a pronunciarsi, con riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, sulla legittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), in combinato disposto con gli artt. 163 e seguenti del codice penale, nella parte in cui prevede che, in caso di precedente condanna a pena condizionalmente sospesa, in assenza di richiesta dell'imputato, per il reato di rifiuto totale del servizio militare dovuto a motivi di coscienza, l'esonero dal servizio militare consegua soltanto all'espiazione della pena inflitta per un ulteriore medesimo reato di rifiuto, questa Corte ha ritenuto di sollevare d'ufficio innanzi a se medesima la più ampia questione, logicamente pregiudiziale a quella specifica ora indicata, della legittimità costituzionale dello stesso articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui non esclude la possibilità della ripetizione di condanne a carico del medesimo soggetto che persiste nel rifiuto totale del servizio militare.

Tale mancata esclusione, che può verificarsi nelle particolari ipotesi di cui si dirà, è apparsa a questa Corte di dubbia legittimità costituzionale per due ordini di ragioni: innanzitutto, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della razionalità della disciplina, in quanto contrastante con la *ratio* dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972, all'evidenza rivolto a evitare quella «spirale delle condanne» che in diverse circostanze, a iniziare dalla sentenza di questa Corte n. 409 del 1989, è stata ritenuta illegittima; inoltre, per violazione degli articoli 2, 3, 19 e 21 della Costituzione i quali, secondo una giurisprudenza costituzionale che si è affermata a partire dalla sentenza n. 467 del 1991, apprestano una protezione costituzionale ai cosiddetti «diritti della coscienza», in quanto la comminazione di plurime condanne e pene, nel caso di persistenza nell'atteggiamento di rifiuto, può condurre a una permanente pressione morale in vista di un mutamento coatto dei contenuti della coscienza individuale.

2. La questione è fondata.

3. Occorre innanzitutto chiarire che il legislatore, con l'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, avendo previsto come reato il fatto del cosiddetto

obiettore totale —cioè di colui che, fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla legge medesima, adducendo i motivi di coscienza da questa indicati nell'art. 1, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva —ha poi preso in considerazione, per escluderla, l'eventualità di incriminazioni, processi e condanne plurimi di quanti tengano fermo il proprio atteggiamento di rifiuto totale, di fronte al servizio militare e alle obbligazioni alternative a esso. A tal fine, con il terzo comma del medesimo articolo ha previsto che l'espiazione della pena inflitta con la prima sentenza di condanna esonera dalla prestazione del servizio militare di leva.

In tal modo, attraverso il sistema dell'esonero amministrativo conseguente all'espiazione della pena, si raggiunge normalmente il risultato voluto, poiché l'Amministrazione militare non può disporre una nuova chiamata al servizio e, in assenza di questa —indipendentemente da ogni questione circa la configurazione del reato previsto dal secondo comma come reato suscettibile di ripetute commissioni—, viene a mancare il presupposto della ripetizione.

Senonché l'anzidetta sequenza, che dalla condanna, attraverso l'espiazione della pena, conduce all'esonero, può interrompersi le volte in cui, per un motivo previsto dall'ordinamento, l'espiazione totale o parziale della pena non ha luogo. Un'evenienza, quella descritta, che in concreto si realizza per lo più a seguito della concessione della sospensione condizionale della esecuzione di pena, dato il particolare modo di operare di tale beneficio (estintivo del reato al termine del periodo prescritto, ma, anteriormente, solo impeditivo dell'espiazione), ma che può ugualmente derivare, da un punto di vista concettuale e indipendentemente da specifiche prese di posizione della giurisprudenza, da particolari prassi amministrative, o da puntuali statuizioni legislative (ad esempio l'art. 1, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, o l'art. 6, comma 5, del d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865) come conseguenza dell'applicazione di diversi istituti, di portata generale (come, per ipotesi, l'amnistia impropria o l'indulto) o individuale (come la grazia e la liberazione condizionale); istituti diversi tra loro per funzione e meccanismo operativo, ma unificabili, ai fini che qui interessano, per il loro effetto di mancata espiazione dell'intera pena. In codesti casi, non realizzandosi la condizione dell'esonero prevista dall'art. 8, terzo comma, si è ritenuto (come in effetti l'Amministrazione militare ha ritenuto, in relazione a un caso di sospensione condizionale della pena, da cui ha preso origine il processo penale che ha dato luogo al giudizio incidentale sul quale si è infine venuta a innestare la questione ora in esame) che sia necessario procedere a una nuova chiamata, secondo i ritmi ordinari ai quali obbedisce il reclutamento (si veda la circolare del Ministero della difesa LEV/A.49/UDG del 16 luglio 1992, punto 3). Di fronte alla nuova chiamata, il rinnovato atteggiamento di rifiuto innescherà un nuovo processo che si concluderà presumibilmente con una nuova condanna e con la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa. Cosicché, sia pure eccezionalmente, eventi quali quelli ora indicati, impedendo l'esecuzione della pena e, con ciò, l'operatività dell'esonero, porranno l'obiettore nella condizione di subire quella moltiplicazione di conseguenze penali che l'art. 8, terzo comma, ha in generale inteso escludere.

4. La disciplina che si è descritta, in riferimento alle ipotesi particolari anzidette, appare insuperabilmente contraddittoria.

4.1 In primo luogo, essa determina un pervertimento della natura di quelli che, nei confronti della generalità dei destinatari, valgono normalmente come benefici. Istituti come la sospensione condizionale della pena, l'amnistia, l'indulto, la grazia e la liberazione condizionale rappresentano, per l'obiettore che coerentemente persiste nel proprio atteggiamento di coscienza, la premessa per la moltiplicazione delle condanne e la sommatoria di pene, laddove, in mancanza di essi, si avrebbe una sola condanna e una sola pena, espiata la quale si darebbe luogo all'esonero.

Né varrebbe osservare che tale mutazione del beneficio nel suo contrario non si verificherebbe se il soggetto che la prima volta ha rifiutato il servizio militare non lo rifiutasse la seconda, cosicché sarebbe conseguenza di mero fatto, derivante dalla circostanza, irrilevante per il diritto, che egli persista nel suo atteggiamento di obiezione. La persistenza è tanto poco irrilevante che lo stesso art. 8, terzo comma, l'ha presa a base di una disciplina che —sia pure imperfettamente— mira per l'appunto a sterilizzarne le conseguenze ulteriori rispetto alla prima condanna e a evitare quella «spirale delle condanne» che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte censurato.

4.2 Quest'ultima considerazione introduce un secondo aspetto di irrazionalità, rilevabile sotto il profilo dell'incongruità della disciplina impugnata rispetto alla sua ratio. Il terzo comma dell'art. 8, che prevede il sistema dell'esonero amministrativo, è inequivocabilmente dettato nell'intento di evitare che l'integrazione della fattispecie di reato prevista dal secondo comma possa avvenire più d'una volta, nell'ambito della vicenda personale di ciascun obiettore. Ciò, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 343 del 1993), costituisce garanzia di proporzionalità della pena, nel bilanciamento tra la protezione del dovere di difesa della Patria e la garanzia della libertà personale. Ma, nei casi particolari che sono qui in questione, la legge manca il suo obiettivo e tradisce la sua ratio. E, anche in questo, può vedersi un aspetto della sua irrazionalità.

È ben vero, tuttavia, che l'intento legislativo di evitare la moltiplicazione dei processi, delle condanne e delle pene non è incondizionato. Ciò che preme al legislatore è che un'espiazione di pena vi sia ed è a tale condizione che si prevede l'esonero, dal quale deriverà l'impossibilità di una nuova commissione del reato di rifiuto, previsto dal secondo comma dell'art. 8. Ed è altrettanto vero che nei casi di sospensione o estinzione della pena l'espiazione manca, in tutto o in parte. Perciò —si potrebbe concludere— quella ratio non avrebbe ragione di essere invocata per argomentare l'irrazionalità della legge: anzi, taluno potrebbe al contrario concludere ch'essa, mancando l'espiazione della pena, non solo giustifica ma addirittura esige l'iterazione della condanna.

Senonché, si deve considerare che gli eventi da cui deriva la mancata espiazione della pena dipendono da logiche e obbediscono a interessi istituzionali obiettivi, tanto da poter essere posti in essere, tutti, per iniziativa unilaterale delle autorità competenti. La ratio che esprime la disciplina dell'art. 8, secondo e terzo comma, deve pertanto essere ricostruita in modo tale da tener conto dell'esistenza dei casi di estinzione e sospensione della pena. E in tale ricostruzione complessiva l'elemento della previa espiazione della pena appare recessivo, di fronte alla duplice esigenza

di non impedire la normale applicazione degli istituti che comportano la sospensione o l'estinzione della pena e ugualmente di escludere la moltiplicazione delle condanne.

In altri termini, per tener ferma come fondamentale l'esigenza di non consentire la catena delle condanne, la Corte, non potendo negare in generale l'applicabilità degli istituti della sospensione e dell'estinzione della pena al reato previsto dall'art. 8, secondo comma, deve invece negare l'assolutezza della previa espiazione della pena, come elemento condizionante la ragione d'essere delle norme in esame.

È rispetto alla *ratio* così ricostruita, alla luce dell'operatività degli istituti generali della sospensione e dell'estinzione della pena, che gli effetti prodotti dalle norme impugnate appaiono, nelle ipotesi in esame, contraddittori.

5. L'incostituzionalità della normativa impugnata, al di là dei profili di irrazionalità interna al sistema legislativo ora esaminati, risulta altresì dalla violazione degli articoli 2, 3, 19 e 21, primo comma, della Costituzione i quali, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 196 del 1987 e 467 del 1991), contengono un insieme di elementi normativi convergenti nella configurazione unitaria di un principio di protezione dei cosiddetti diritti della coscienza.

Tale protezione, tuttavia, non può ritenersi illimitata e incondizionata. Spetta innanzitutto al legislatore stabilire il punto di equilibrio tra la coscienza individuale e le facoltà ch'essa reclama, da un lato, e i complessivi, inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale che la Costituzione (art. 2) impone, dall'altro, affinché l'ordinato vivere comune sia salvaguardato e i pesi conseguenti siano equamente ripartiti tra tutti, senza privilegi.

Si può pensare, nell'ambito di tali valutazioni d'insieme, che un atto compiuto per ragioni di coscienza riconosciute dal legislatore, possa essere considerato illecito e incorrere in sanzione, tanto più che, nella specie, in mancanza di essa, si finirebbe per rendere facoltativi sia il servizio militare che i servizi alternativi a esso, previsti dalla legge. Ma, una volta che all'elemento delle determinazioni di coscienza si dia un rilievo, sia pure in un contesto sanzionatorio, non si può non seguire la logica che ne deriva.

Si potrà esigere l'espiazione di una pena —in mancanza di altre più valide alternative— come corrispettivo della sottrazione a doveri costituzionalmente imposti (nella specie, secondo l'art. 52 della Costituzione, la difesa della Patria nelle sue diverse possibili modalità: sentenze nn. 53 del 1967, 164 del 1985 e 470 del 1989). Ma, una volta che all'elemento della coscienza si sia dato un valore caratterizzante la disciplina positiva, non si può poi disconoscerlo e predisporre misure di pressione rivolte a provocare il mutamento delle convinzioni e dei comportamenti secondo coscienza. Quando, secondo valutazioni rientranti nell'ambito della sua discrezionalità, il legislatore ritenga che l'ordinato vivere sociale non consenta di riconoscere ai singoli il diritto di sottrarsi unilateralmente e incondizionatamente all'adempimento dei doveri di solidarietà, il rilievo ch'esso comunque dia alle determinazioni di coscienza, se compatibile con la previsione di una sanzione nella quale l'obiettore decida di incorrere, per fedeltà e coerenza ai propri convincimenti, non è invece ragionevolmente compatibile con la pressione morale che si dispiega nel tempo, attraverso la comminazione reiterata di sanzioni per il caso di perseveranza nel medesimo atteggiamento di coscienza.

Tra la previsione di una prima e unica sanzione e la ripetuta comminazione di sanzioni corre infatti un'incolmabile distanza qualitativa. Solo la prima è compatibile con il riconoscimento della signoria individuale sulla propria coscienza, la quale può non essere disgiunta da un onere, previsto dall'ordinamento; la seconda, invece, introducendo una pressione morale continuativa orientata a ottenere o il mutamento dei contenuti della coscienza ovvero un comportamento esteriore contrastante con essa, finisce per disconoscere tale signoria. Tale è la ragione che ha indotto questa Corte, già nella sentenza n. 409 del 1989, a eliminare non la previsione di una condanna ma la possibilità di quella che è stata denominata la «spirale delle condanne», in materia di servizio militare, quando siano coinvolte questioni di coscienza cui il legislatore abbia dato rilievo. Ed è la stessa ragione che l'ha indotta, nella sentenza n. 467 del 1991, a parlare con enfasi, ancora per censurare le norme che lo rendevano possibile, di «effetto devastante» sulla coscienza derivante dalla ripetuta e perdurante minaccia di sanzione.

6. L'eliminazione dell'incostituzionalità della normativa impugnata comporta che se ne dichiari l'illegittimità nella parte in cui non esclude la possibilità di comminazione, irrogazione ed esecuzione di più di una condanna per il medesimo fatto di reato previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772. Appartiene all'ambito delle determinazioni interpretative e, eventualmente, delle scelte legislative stabilire come tale esclusione, fin da ora imposta dal rispetto della Costituzione, possa articolarsi a partire dalla disciplina positiva: se attraverso una riconsiderazione della disciplina amministrativa della chiamata di leva, oppure della disciplina penale sostanziale o processuale della materia esaminata.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non esclude la possibilità di più di una condanna per il reato di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla legge suddetta, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1 della medesima legge.

(...)

Trattamento fiscale delle confessioni ed associazioni religiose

Sent. n. 235 del 1997 (Granata; Zagrebelsky) Esenzione dall'INVIM decennale degli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero (art. 8, terzo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, ed art. 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222).

Le differenze naturalmente riscontrabili nei contenuti delle discipline bilaterali dei rapporti dello Stato con le confessioni religiose —espressioni di un sistema di

*relazioni che tende ad assicurare l'uguale garanzia di libertà e il riconoscimento delle complessive esigenze di ciascuna di tali confessioni, nel rispetto della neutralità dello Stato in materia religiosa nei confronti di tutte— possono rappresentare, e nella specie rappresentano, quelle diversità di situazioni che giustificano, entro il limite della ragionevolezza, ulteriori differenze nella legislazione unilaterale dello Stato. Differenze destinate naturalmente a ricomporsi tutte le volte in cui le norme di matrice pattizia vengano ad assumere, per volontà delle parti, analoghi contenuti*⁵.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato Granata;

Giudici: prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti,

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, terzo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria) e 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1996 dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia sul ricorso proposto dalla Comunità ebraica di Venezia contro l'Ufficio del registro di Mestre, iscritta al n. 594 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di costituzione della Comunità ebraica di Venezia nonché l'atto di intervento dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Giuliano Tabet e Massimo Luciani per la Comunità ebraica di Venezia e per l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Ritenuto in fatto

1. Nel corso di un giudizio tributario proposto avverso l'avviso di liquidazione dell'INVIM straordinaria per il 1991, introdotta dall'art. 1 del decreto-legge 13

⁵ Massima non ufficiale.

settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1991 n. 363 —giudizio nel corso del quale si lamentava il mancato riconoscimento, da parte dell'ufficio finanziario, del diritto all'integrale esenzione dall'imposta derivante dalla natura del ricorrente di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane)— la Commissione tributaria di primo grado di Venezia ha sollevato, con ordinanza del 23 febbraio 1996, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 8, 19, 20 e 53 della Costituzione, dell'art. 8, terzo comma, della legge 16 dicembre 1977 n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria) «in via autonoma ed in quanto richiamato» dall'art. 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), nonché dello stesso art. 45 della legge n. 222 del 1985, applicabile all'INVIM straordinaria per l'anno 1991 in base al rinvio di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1991, n. 363, entrambe le norme «nella parte in cui dichiarano esenti dall'INVIM periodica i soli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici, agli Istituti diocesani ed all'Istituto centrale per il sostentamento del clero, quale che ne sia la destinazione ed utilizzazione, escludendo invece dall'agevolazione quegli stessi immobili se appartenenti ad istituzioni aventi personalità giuridica e dotazione patrimoniale che siano espressione o emanazione di confessioni religiose ammesse dallo Stato e diverse dalla religione cattolica».

Nell'ordinanza di rimessione si sostiene, in primo luogo, la rilevanza delle questioni per il fatto che un'eventuale decisione di accoglimento —dalla quale deriverebbe la reclamata esenzione generale per tutti gli immobili di appartenenza— renderebbe superfluo accertare, nel giudizio principale, se gli immobili in questione siano destinati all'esercizio delle attività istituzionali dell'ente ricorrente (in questa sola ipotesi configurandosi la esenzione specifica di cui all'art. 25, secondo comma, lettera c) del decreto istitutivo dell'INVIM n. 643 del 1972); quindi si afferma l'ammissibilità della richiesta di una sentenza additiva in tema di agevolazioni tributarie poiché, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 108 del 1983 e 86 del 1985), sarebbe la stessa *ratio* dei benefici, illegittimamente accordati ad una sola categoria di soggetti, ad esigere una siffatta estensione.

Nel merito il giudice rimettente rileva che, all'origine, gli artt. 3 e 25, secondo comma, lettera c) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) in tema di INVIM decennale non introducevano alcuna differenza tra confessioni religiose per il regime degli immobili facenti parte dei rispettivi patrimoni da assoggettare al tributo. Succes-

sivamente l'art. 8, terzo comma, della legge n. 904 del 1977 ha disposto l'esenzione dall'INVIM periodica di tutti gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici, indipendentemente dalla loro effettiva destinazione e quindi anche se locati a terzi. In seguito l'art. 45 della legge n. 222 del 1985 ha esteso tale agevolazione anche agli immobili posseduti dagli Istituti per il sostentamento del clero, nonostante fosse, nel frattempo, cessato il regime delle congrue.

A quest'ultimo riguardo ricorda che la Corte di cassazione (sentenza n. 5 del 1991) ha precisato che l'esenzione in parola non era accordata solo allo scopo di sollevare lo Stato dalla necessità di versare ai titolari del beneficio supplementi di congrua, dal momento che tale esenzione riguardava anche gli immobili di «benefici ricchi», per i quali non si poneva alcun problema di corresponsione di somme congruate da parte dello Stato. E ciò perché, secondo quella giurisprudenza, la *ratio* della esenzione era ed è tuttora rinvenibile «nell'intento dello Stato di favorire il buon funzionamento degli organi fondamentali della Chiesa cattolica».

Ma in un ordinamento ispirato al pluralismo delle confessioni e al principio della loro parità nei confronti dello Stato, l'interesse al buon funzionamento degli organi e delle istituzioni che perseguono fini di religione e di culto non può che essere «di tipo indifferenziato e indiscriminato», per cui le norme di esonero in favore di alcuni soltanto di quelli violano i principi costituzionali relativi all'interesse dello Stato di favorire il fenomeno religioso; interesse, che si può realizzare anche mediante sovvenzioni indirette, quale l'esonero totale da un tributo di tipo patrimoniale (appunto, l'INVIM periodica) «degli immobili destinati a investimento», se appartenenti a formazioni sociali e istituzioni che siano espressione di qualsiasi confessione religiosa.

Quanto al *tertium comparationis* che si invoca al fine di ristabilire l'eguale trattamento tra soggetti omogenei, nell'ordinanza si precisa che non è di ostacolo a una siffatta operazione la particolare natura delle disposizioni cui si fa riferimento, poiché la norma di derivazione pattizia non può creare situazioni privilegiate in settori nevralgici della uguaglianza formale, della libertà e della parità di trattamento di tutte le confessioni religiose e dell'eguale obbligo di contribuzione («ovvero esonero») a parità di capacità contributiva; tutti principi, questi, riconosciuti come supremi dell'ordinamento e non suscettibili di deroghe, nemmeno da parte di norme di derivazione pattizia.

2. Con atti di identico contenuto, si è costituita la Comunità ebraica di Venezia, parte del giudizio *a quo*, e ha chiesto di poter intervenire *ad adiuvandum* nel giudizio davanti a questa Corte l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, nella veste di «ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'ebraismo».

2.1. Entrambi i soggetti hanno sottolineato, in primo luogo, la ammissibilità delle prospettate questioni, correttamente riferite alle norme di esonero e non a quelle impositive del tributo [artt. 3 e 25, quinto comma, lettera *a*), del d.P.R. n. 643 del 1972], in relazione alla circostanza che l'esenzione totale dall'INVIM è riservata soltanto agli immobili della Chiesa cattolica, anche se locati a terzi. Per questo peculiare profilo è inevitabile che questioni di legittimità costituzionale con simile contenuto abbiano ad oggetto proprio le norme derogatorie, le quali

—come ha rilevato la dottrina— assumono a un tempo la qualità sia di *tertium comparationis* (consistente nella situazione di vantaggio per determinati soggetti), sia di norme denunciate proprio in quanto illegittimamente escludono dal proprio ambito altre categorie di soggetti.

Né può deporre per l'inammissibilità delle questioni la considerazione che l'esenzione è prevista a favore di benefici ecclesiastici che ormai sono destinati all'esenzione (art. 28, primo comma, della legge n. 222 del 1985), perché ciò avviene solo con l'emanazione del decreto di erezione del corrispondente Istituto per il sostentamento del clero, il quale succede a tutti gli effetti al beneficio estinto (quarto comma, art. 28, cit.); il che significa che la normativa tributaria censurata, sorta per i benefici ecclesiastici, si applica necessariamente agli enti che a questi sono succeduti, come si ricava testualmente dall'art. 45 della legge n. 222 citata che estende quelle esenzioni ai nuovi soggetti dell'ordinamento della Chiesa, non senza considerare che resta in ogni caso, quale beneficio non estinto, la Santa Sede, nella quale si concentra un rilevante patrimonio immobiliare della Chiesa cattolica con destinazione locativa.

Circa la precedente pronuncia di questa Corte (sentenza n. 410 del 1988) —nella quale si giustificava il trattamento tributario delle IPAB discriminato rispetto a quello degli enti ecclesiastici, proprio per la «genesì pattizia» della legge n. 222 riguardante questi ultimi— nelle memorie si afferma che l'origine pattizia della fonte di una determinata disciplina non può impedire il raffronto con altre discipline rinvenibili altrove, quando le situazioni normative sono oggettivamente assoggettate agli stessi valori costituzionali di riferimento; tale è appunto il caso delle Comunità ebraiche, la cui situazione oggettiva è equiparabile a quella degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica.

2.2. Nel merito si osserva che, a parità di situazioni di fatto e di indici di capacità contributiva, gli immobili locati appartenenti a taluni enti essenziali per l'ordinamento della Chiesa cattolica godono di un trattamento tributario di maggior favore rispetto a quello riservato agli immobili appartenenti agli enti ecclesiastici espressione di altre confessioni religiose che svolgono la medesima funzione, tra l'altro, di sostentamento dei propri ministri di culto.

Per una migliore comprensione della questione la Comunità ebraica, parte del giudizio *a quo*, e l'Unione interveniente ricordano che il sistema delle agevolazioni per l'INVIM decennale o periodica, sugli immobili appartenenti ad enti non aventi come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (c.d. non commerciali), distingue quelli destinati all'esercizio delle attività istituzionali, che godono dell'esenzione integrale [art. 25, secondo comma, lettera c)] e quelli non destinati a tale esercizio, che godono della riduzione d'imposta del 50 per cento [art. 25, quinto comma, lettera a)].

La richiamata normativa ha inteso così privilegiare, per quegli enti, con la totale esenzione la connessione teleologica diretta ed immediata tra l'utilizzazione del bene e la attività istituzionale, riservando invece il minor favore, rappresentato dalla semplice riduzione d'imposta, alla connessione soltanto indiretta, per essere l'immobile non utilizzato direttamente, bensì destinato ad investimento e cioè alla produzione di un reddito mediante la locazione.

Essendo questo il trattamento indistinto per tutti quegli enti, la natura ecclesiastica di alcuni di essi non operava nel senso di consentire deroghe e il fine di religione o di culto di taluni enti rilevava solo per individuare la natura non economica del soggetto destinatario delle norme, a differenza di quanto previsto invece dall'art. 25, secondo comma, lettera g), il quale, privilegiando la natura ecclesiastica degli enti, ha disposto l'esenzione «degli immobili destinati all'esercizio del culto purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione».

Questo è stato fino ad un certo momento il regime comune.

Poi, con una disciplina di diritto singolare, si è enucleata dalla categoria degli enti non commerciali quella di «enti ecclesiastici...espressione o emanazione della Chiesa cattolica», in favore dei quali è stata accordata la esenzione totale dall'imposta anche per gli immobili non destinati direttamente all'esercizio del culto o alle altre attività istituzionali.

Nelle memorie si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 86 del 1985 e ordinanza n. 160 del 1980) ha avuto modo, in passato, di esaminare tale regime di favore, trovandone la giustificazione nell'interesse pubblico «a prendere parte alla gestione dei benefici ecclesiastici, appunto perché congruabili a cura dello Stato» (art. 3, primo comma, del regio decreto n. 227 del 1931, che dà attuazione all'art. 30, terzo comma, del Concordato del 1929). Peraltro, in quella stessa occasione la Corte precisò il principio che la sentenza additiva in tema di agevolazioni tributarie è possibile tutte le volte che la stessa *ratio* dei benefici, illegittimamente accordati a una determinata categoria di soggetti, esiga un'estensione del genere.

Ora due circostanze sopravvenute imporrebbero un nuovo esame della questione: da un canto la Corte di cassazione (sez. un. civili n. 5 del 1991) ha riconosciuto che l'esenzione, lungi dal giustificarsi col sistema delle congrue a carico dello Stato, era concessa anche ai benefici ricchi per i quali non si poneva alcun problema di integrazione dei relativi redditi e perciò era accordata al solo scopo di favorire gli enti della Chiesa cattolica in considerazione della loro rilevanza sociale, quali strumenti idonei a provvedere alle esigenze spirituali dei fedeli. Ma se tale è divenuta la *ratio* del sistema, il «*favor ecclesiae*» deve sorreggere necessariamente tutte le formazioni sociali che perseguono gli stessi fini di religione e di culto, quali che siano le confessioni di appartenenza. Né la validità di siffatte conclusioni è scalfita dall'intervenuta estinzione dei benefici ecclesiastici a norma dell'art. 28, primo comma, della legge n. 222 del 1985, sia perché tra i benefici estinti non figura la Santa Sede, alla quale continua pertanto ad applicarsi la disciplina agevolativa di cui all'art. 8, terzo comma, della legge n. 904 del 1977, sia perché, attraverso un meccanismo di rinvio, l'agevolazione in parola è trasferita ai nuovi enti eretti per il sostentamento del clero, che succedono nella titolarità dei patrimoni dei benefici ecclesiastici, una volta avvenuta la loro estinzione.

Va poi considerato che, in seguito all'Accordo del 1984 tra lo Stato italiano e la Santa Sede di modifica del Concordato lateranense, è cessato ogni obbligo di finanziamento del clero da parte dello Stato, per cui non può più giustificarsi il particolare regime per gli enti della Chiesa cattolica collegato al sistema delle congrue.

In più, l'art. 7, terzo comma, primo periodo, di quell'Accordo equipara «agli effetti tributari» gli enti ecclesiastici, aventi fine di religione e di culto, a quelli aventi fine di beneficenza ed istruzione e ciò non giustifica in alcun modo un regime più favorevole di una categoria di soggetti rispetto all'altra, presa a raffronto nella parificazione del trattamento proprio agli effetti tributari.

La norma agevolativa in tema di INVIM decennale sembrerebbe addirittura «*ultra vires*» rispetto ai principi del nuovo Concordato, sì che una estensione delle previsioni ivi contenute, nel senso richiesto dall'ordinanza di rimessione, anche ad altri soggetti, omologhi rispetto a quelli espressamente considerati, non metterebbe in discussione i fini concordatari e varrebbe invece a ripristinare «l'armonica corrispondenza tra *ratio* ed *extensio* della normativa» stessa.

E così come operò la Corte costituzionale con la sentenza n. 440 del 1995 in tema di bestemmia, estendendo la protezione penale, originariamente riservata alla sola «religione di Stato», agli altri culti per assicurare una tutela generale del sentimento religioso non discriminatoria, nello stesso modo dovrebbe ristabilirsi la legalità costituzionale violata estendendo agli immobili di proprietà delle Comunità ebraiche il trattamento tributario riservato agli immobili degli enti ecclesiastici della Chiesa non destinati all'esercizio delle attività istituzionali.

Né si potrebbe invocare la sentenza n. 178 del 1996 di questa Corte, con la quale si è dichiarata l'inammissibilità di una questione —relativa alla mancata previsione della deducibilità, dal reddito ai fini dell'IRPEF, delle elargizioni liberali a favore della Congregazione italiana dei testimoni di Geova— per la mancanza di una disciplina generale volta ad agevolare la libertà religiosa e per la presenza, invece, di distinte disposizioni specifiche variamente modulate. Difatti, nel caso ora all'esame, esiste una sola disciplina, denunciata per l'omissione, alla quale fare riferimento considerando che sia gli originari benefici ecclesiastici, sia gli Istituti per il sostentamento del clero, sia le Comunità ebraiche adempiono tutti alla medesima funzione attraverso l'impiego del patrimonio immobiliare di cui sono titolari, finalizzato direttamente o indirettamente al perseguimento degli scopi istituzionali connessi al valore costituzionale della libertà religiosa, in tutte le sue manifestazioni.

È lo stesso principio di laicità che impone un pari trattamento, proprio allo scopo di garantire quel pluralismo confessionale e culturale cui la Corte si è riferita nella sentenza n. 203 del 1989; e il pluralismo non può essere garantito se una confessione religiosa viene irragionevolmente privilegiata.

Infine, si fa notare che non possono ritenersi infondate le questioni di legittimità costituzionale, solo perché le Comunità ebraiche avrebbero dovuto rivendicare lo specifico trattamento tributario in sede di stipula della «intesa», poi trasfusa nella legge n. 101 del 1989; difatti, la fonte di origine negoziale in argomento è per sua natura compromissoria e non può rimproverarsi ad una delle parti di non avere in quella occasione ottenuto quanto era nel suo diritto costituzionale ottenere.

In conclusione, se l'interesse pubblico a favorire il fenomeno religioso si estrinseca anche nell'adozione di misure fiscali di favore nei confronti degli immobili appartenenti ad enti considerati essenziali nella costituzione gerarchica della Chiesa cattolica, il principio di uguaglianza di tutte le confessioni di fronte allo Stato legittima la richiesta di ricondurre sotto la medesima disciplina anche le Comunità ebraiche,

quali soggetti di riferimento ed organi fondamentali della confessione di appartenenza; ciò, soprattutto, avendo riguardo al fatto che per la diffusa propensione dei fedeli ai lasciti immobiliari (così come avviene nell'ambito della Chiesa cattolica) il patrimonio immobiliare delle Comunità ebraiche costituisce la loro principale fonte di sostentamento ed esse sono in concreto penalizzate da una imposizione tributaria che le discrimina rispetto a organismi aventi gli stessi fini.

3. In prossimità dell'udienza la parte e l'interveniente hanno presentato memorie del medesimo tenore, ribadendo tutte le considerazioni già svolte nei precedenti scritti difensivi.

Considerato in diritto

1. La Commissione tributaria di primo grado di Venezia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria), che esonera dall'INVIM decennale o periodica tutti gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici, indipendentemente dalla loro destinazione, nonché dell'art. 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), che estende tale esenzione agli Istituti per il sostentamento del clero, i quali, per effetto della medesima legge, succedono ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi (art. 28).

Le norme denunciate violerebbero gli articoli 3, 8, 19, 20 e 53 della Costituzione, per la disparità ch'esse determinerebbero rispetto alla disciplina tributaria prevista per i beni appartenenti a enti di culti diversi da quello cattolico. Tali beni e, in particolare, i beni della Comunità ebraica di Venezia, ricorrente di fronte al giudice rimettente, cadono infatti sotto la disciplina dell'art. 25, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), il quale prevede l'esenzione totale dall'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti a enti non commerciali (tra i quali gli enti ecclesiastici), solo in quanto direttamente destinati all'esercizio delle loro attività istituzionali. I beni immobili aventi finalità diretta diversa, come quelli destinati a produrre reddito, sono invece assoggettati alla disciplina del quinto comma, lettera a), del medesimo articolo 25, il quale prevede un'esenzione limitata al 50 per cento. In questo, ad avviso del giudice rimettente, starebbe la disparità di trattamento denunciata: l'esenzione totale, in un caso, varrebbe quale che sia la destinazione dell'immobile; negli altri casi, solo se vi sia una destinazione diretta ai fini istituzionali dell'ente. E tale disparità dipenderebbe incostituzionalmente dalla circostanza che i beni in questione appartengano a una o a un'altra confessione religiosa.

2. Preliminarmente, si deve dichiarare l'ammissibilità dell'intervento dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, «ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'ebraismo» (art. 19 della legge 8 marzo 1989, n. 101 — Norme per la regolazione dei rapporti

tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane) e titolare, nel presente giudizio, di un interesse qualificato, divenuto attuale nel momento della proposizione della questione di legittimità costituzionale, sorta nel corso di un giudizio promosso da una Comunità ma tale da potersi riflettere sulla situazione giuridica delle altre Comunità e della stessa Unione.

3. Quanto al merito, la questione di costituzionalità che la Corte è chiamata a risolvere, essenzialmente incentrata sul rispetto del principio di uguaglianza in materia religiosa, rende necessario un raffronto tra discipline che coinvolgono disposizioni, alcune delle quali inserite in complessi normativi distinti e diversi per contenuti, aventi base in accordi o intese tra lo Stato e le confessioni religiose.

La legge 20 maggio 1985, n. 222, che regola, tra l'altro, gli Istituti per il sostentamento del clero cattolico in conformità al protocollo del 15 novembre 1984 che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici —Norme formulate dalla Commissione paritetica istituita dall'art. 7, comma 6, dell'Accordo del 18 febbraio 1984, che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede— all'art. 45 prevede l'applicazione delle disposizioni statali relative all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili già appartenenti ai benefici ecclesiastici e ora appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero che ai primi sono succeduti.

D'altro canto, la legge 8 marzo 1989, n. 101, che regola i rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane sulla base dell'intesa sottoscritta il 27 febbraio 1987, conformandosi alla tradizione legislativa in questa materia, contiene soltanto la norma generale dell'art. 27, comma 1, la quale stabilisce che, agli effetti tributari, le attività delle Comunità ebraiche dirette a fine di religione o di culto [la cui definizione è data dall'art. 26, comma 2, lettera *a*)], sono equiparate a quelle aventi fini di beneficenza o di istruzione. Per la disciplina concernente il regime tributario delle attività diverse da quelle di religione o di culto [definite nell'art. 26, comma 2, lettera *b*)], il comma 2 del medesimo articolo fa poi riferimento alle leggi generali dello Stato.

In entrambi i casi, il richiamo della disciplina contenuta nella legge dello Stato non determina una novazione della fonte e una trasformazione in normativa pattizia, non essendosi mai dubitato della disponibilità della disciplina dell'INVIM da parte del legislatore statale. Per questo, deve concludersi che nel presente giudizio di costituzionalità si controverte della legittimità costituzionale di norme legislative unilaterali dello Stato. Queste, tuttavia, sono sottoposte al giudizio di costituzionalità in ragione del particolare trattamento tributario ch'esse prevedono per beni di enti, rispettivamente, della Chiesa cattolica e delle Comunità ebraiche, cioè di soggetti la cui disciplina ricade pienamente nell'ambito delle materie oggetto di regolamentazione pattizia, e quindi potenzialmente differenziata, secondo gli articoli 7, secondo comma, e 8, terzo comma, della Costituzione. Il rispetto o la violazione del principio di uguaglianza da parte delle norme tributarie statali devono, perciò, valutarsi tenendo necessariamente conto delle distinte discipline dei soggetti destinatari di quella normativa, dove la distinzione è conseguenza del sistema di regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose voluto dalla Costituzione.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la questione non è fondata.

Il problema di uguaglianza è posto, in relazione all'appartenenza a enti della Chiesa cattolica ovvero a enti di confessioni diverse da quella cattolica di beni immobili della stessa natura e aventi la medesima destinazione, nei termini di un trattamento tributario che si asserisce ingiustificatamente diverso. Questa imposizione non può essere accolta. Essa comporta una valutazione della disciplina tributaria di determinati beni considerati in sé, separata e indipendente dalla disciplina stabilita bilateralmente che riguarda i soggetti, cioè le diverse confessioni religiose, cui tali beni afferiscono: una valutazione che non può ritenersi corretta. Gli Istituti per il sostentamento del clero —diocesani, interdiocesani e centrale— sono enti ecclesiastici dotati di personalità giuridica civile, creati, in sostituzione del precedente sistema incentrato sui benefici (artt. 21 e seguenti della legge n. 222 del 1985), con l'unico scopo di assicurare, in conformità al loro statuto, attraverso erogazioni in misura determinata periodicamente dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi (nonché, accessoriamente, di sovvenire alle necessità di coloro che abbandonano la vita ecclesiastica senza avere altre fonti sufficienti di reddito e, eventualmente, di svolgere funzioni previdenziali integrative autonome per il clero stesso). Tali Istituti, in relazione al compito suddetto, per l'esercizio del quale fruiscono, oltre che dei redditi provenienti dal loro patrimonio, delle risorse devolute dai contribuenti e destinate al sostentamento del clero, a norma degli articoli 40, 41, 46, 47 e 48 della legge n. 222 del 1985, sono soggetti a una disciplina loro propria che impone una specifica attività di informazione della Conferenza episcopale, la quale a sua volta è tenuta a una rendicontazione all'autorità statale, a norma degli articoli 42, 43 e 44.

Le Comunità ebraiche presentano caratteri assolutamente diversi. Conformemente alla tradizione risalente alla legge sarda del 1857 e sviluppata nel regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, la legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), oltre a confermare la loro personalità giuridica (art. 18, comma 3), ne riconosce la natura di «istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia» e le definisce quali «formazioni sociali originarie che provvedono, ai sensi dello Statuto dell'ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei secondo la legge e la tradizione ebraiche» (art. 18, comma 1). I compiti delle Comunità, di cui la Repubblica italiana «prende atto» nel secondo comma del medesimo articolo, comprendono l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, la promozione della cultura ebraica, la tutela degli interessi collettivi degli ebrei in sede locale, l'assistenza degli appartenenti alle Comunità stesse, secondo la legge e la tradizione ebraiche.

Pertanto, agli Istituti per il sostentamento del clero deve riconoscersi la natura di enti strumentali *ad hoc* della Chiesa cattolica, con personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, mentre le Comunità ebraiche sono, innanzitutto, comunità sociali che organizzano ed esprimono l'insieme degli interessi religiosi, culturali e assistenziali qualificanti la loro identità. Gli Istituti, all'interno della complessa organizzazione della Chiesa, assicurano il sostentamento dei ministri del culto,

scopo specifico e unico al quale sono finalizzate tutte le risorse di cui possono disporre; cosicchè l'esenzione dall'INVIM decennale vale per essi non tanto per l'appartenenza degli immobili a determinati soggetti, quanto per la destinazione degli stessi e dei redditi all'unica loro finalità istituzionale. Al contrario, il sostentamento dei ministri del culto rappresenta una soltanto delle attività cui attendono le Comunità ebraiche, nel patrimonio delle quali, per l'ordinamento dello Stato, i beni non sono distinguibili a seconda che siano utilizzati per tale fine ovvero per altri scopi, tra quelli propri delle Comunità stesse.

Quella anzidetta costituisce una differenza di natura soggettiva direttamente collegata alla diversità delle funzioni e della destinazione oggettiva dei beni e ciò impedisce di addivenire a una pronuncia d'incostituzionalità, equiparatrice delle diverse situazioni. Una pronuncia che determinasse l'estensione dell'esenzione, come richiesto dal giudice rimettente, avrebbe infatti come conseguenza —una conseguenza che riprova dell'infondatezza della questione— che l'esenzione totale dall'INVIM periodica finirebbe per riguardare beni immobili delle Comunità ebraiche destinati anche a finalità diverse dal sostentamento dei ministri del culto ebraico: una conseguenza eccedente la portata della norma di esenzione assunta come termine di comparazione nel giudizio di uguaglianza.

Come già nella sentenza n. 86 del 1985 di questa Corte, che —prima del superamento del sistema beneficiale a opera del nuovo regime concordatario— risolve nel senso dell'infondatezza la questione di costituzionalità sollevata sullo stesso art. 8, terzo comma, della legge n. 904 del 1977 ora nuovamente sottoposto a giudizio, anche nella presente occasione assumono dunque rilevanza le discipline bilaterali dei rapporti dello Stato con le confessioni religiose. Le differenze naturalmente riscontrabili nei contenuti di tali discipline —espressioni di un sistema di relazioni che tende ad assicurare l'uguale garanzia di libertà e il riconoscimento delle complessive esigenze di ciascuna di tali confessioni, nel rispetto della neutralità dello Stato in materia religiosa nei confronti di tutte— possono rappresentare, e nella specie rappresentano, quelle diversità di situazioni che giustificano, entro il limite della ragionevolezza, ulteriori differenze nella legislazione unilaterale dello Stato. Differenze destinate naturalmente a ricomporsi tutte le volte in cui le norme di matrice pattizia vengano ad assumere, per volontà delle parti, analoghi contenuti.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, terzo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria) e dell'articolo 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 8, 19, 20 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.